

# FONDIMPRESA E FONDIRIGENTI

## Le regole



 Invia a

 Stampa

## **Regolamento REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA**

### **Art. 1**

#### **Funzionamento dell'Associazione**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e dell'accordo interconfederale sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL CISL UIL, in data 18 gennaio 2002.
2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIMPRESA, versati all'INPS, saranno a loro volta accantonati in apposito c/c intestato a "FONDIMPRESA – Attività formative", utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
3. Le spese di funzionamento e gestione di FONDIMPRESA, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIMPRESA – Spese di funzionamento e gestione", utilizzabile dal Direttore, con firma congiunta del Presidente nel caso di spese superiori a 10.000 Euro (diecimila Euro).

### **Art. 2**

#### **Attività dell'Associazione**

1. L'attività di FONDIMPRESA avrà come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese che vi aderiscono.
2. FONDIMPRESA, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002:
  - a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali;
  - b) finanzia, in maniera diretta, attività di studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi, nonché piani formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l'innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute.
  - c) finanzia i piani di formazione continua in materia di igiene e sicurezza
  - d) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.
3. Infine, al di fuori delle attività finanziate con le risorse di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000, sono affidati a FONDIMPRESA i compiti inerenti ad ogni altra attività in materia di formazione e di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto rispettivamente dagli accordi interconfederali del 20.1.93 e del 22.6.95.

### **Art. 3**

#### **Direttore**

1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio

d'Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:

- a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati dal presidente e, per esso, dal Consiglio di Amministrazione;
- b) istruisce i progetti formativi di natura nazionale, per le relative proposte al Consiglio d'Amministrazione;
- c) ha la responsabilità operativa di tutta la struttura di FONDIMPRESA e risponde al Presidente e, per esso, al Consiglio di Amministrazione;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo Di FONDIMPRESA da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
- e) predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio d'Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte.

3. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali si avvarrà di un nucleo tecnico composto da personale del Fondo, nonché da collaborazioni esterne, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

#### **Art. 4 Articolazioni Territoriali**

1. FONDIMPRESA, si articola a livello territoriale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Le articolazioni regionali, al fine di non creare sovrapposizioni e nuove strutture, sono individuate nella rete degli organismi bilaterali già esistenti, o da costituire, e dovranno rendere coerenti i loro statuti e regolamenti con le finalità della legge n. 388/2000. Il Consiglio d'Amministrazione ne valuterà la coerenza con gli scopi ed il funzionamento di FONDIMPRESA.

3. Le articolazioni regionali avranno la funzione di promuovere, verificare la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e monitorare i piani formativi di cui all'art.2, comma 2, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fornendo a FONDIMPRESA un rapporto trimestrale delle attività svolte.

4. Restano attribuiti alla rete degli organismi paritetici provinciali, costituiti o ancora da costituire, gli altri compiti già riconosciuti dal punto 2.2 dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

5. Le articolazioni territoriali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale e programmazione di FONDIMPRESA.

6. Le articolazioni territoriali dovranno infine assicurare una struttura tecnica idonea a svolgere le attività di cui al comma 3, presentando annualmente al Consiglio d'amministrazione di FONDIMPRESA un bilancio preventivo, suddiviso tra attività formative e spese di funzionamento, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

7. Le articolazioni territoriali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIMPRESA.

8. Entro quindici giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall'articolazione territoriale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni.

9. L'articolazione territoriale procederà a visite a campione, finalizzate a monitorare lo svolgimento della formazione effettuata, sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA.

10. L'articolazione territoriale, nel caso in cui venisse a conoscenza di attività formative non conformi a quanto dichiarato nel progetto, può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate. Nei casi più gravi può decidere di informare FONDIMPRESA ai fini di una eventuale diminuzione del finanziamento concesso o della sua revoca.

#### **Art. 5**

## **Distribuzione delle risorse**

1. La distribuzione delle risorse alle articolazioni territoriali avverrà sulla base della effettiva partecipazione delle aziende del territorio a FONDIMPRESA.
2. Di queste risorse il 70% verrà utilizzato per il finanziamento dei piani formativi concordati secondo le modalità di cui al punto 10, lettera a) dell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002.
3. Il 7% delle risorse verrà destinato al rispetto dei criteri solidaristici di riequilibrio tra territori, di cui al punto 10, lettera b) del citato accordo interconfederale.
4. L'1% sarà utilizzato direttamente da FONDIMPRESA per il funzionamento e le attività di cui al punto 7 dell'accordo.
5. La restante quota (22%) sarà destinata dalle articolazioni territoriali regionali per la realizzazione dei piani formativi che non rientrano nel meccanismo di cui al punto 10, lettera a) dell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002.
6. Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio finanziario di cui all'art. 7, comma 1, il Consiglio d'Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui ai precedenti commi 3 e 4. Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale.

### **Art. 6**

#### **Procedure di finanziamento delle attività formative**

1. Le articolazioni territoriali provvederanno all'esame, valutazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti a livello nazionale, proponendo a FONDIMPRESA l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale e dandone comunicazione al promotore.
2. FONDIMPRESA, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio d'Amministrazione, procede all'assegnazione del finanziamento.
3. I progetti debbono indicare il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una modulistica definita nelle procedure di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

### **Art. 7**

#### **Avvio dell'Associazione**

1. FONDIMPRESA avrà una fase di avvio, che va dall'assegnazione delle risorse di cui all'art. 118, comma 12, lettera b) della legge n. 388/2000, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data di assegnazione.
2. Per operare durante questa fase, il Consiglio d'Amministrazione redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che FONDIMPRESA si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dall'art. 118, legge 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti nel decreto ministeriale di assegnazione dei fondi.

**Art. 8**  
**Modifiche del regolamento**

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea di FONDIMPRESA.

2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000

 Invia a

 Stampa